



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE n. 1738 del 13-11-2023

Oggetto: Prot. Norm. AQ-MAT-C-13752 Aggregato Edilizio "n. 1 Palazzo Giardino", Comune di MOLINA ATERNO (AQ). Codice CUP:H73E23001560008. Ammissione a contributo, assegnazione delle risorse e trasferimento 40% dell'importo del Q.T.E.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DELLA PROGRAMMAZIONE

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

VISTO in particolare l'art.67-*bis*, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: *“lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

VISTO l'art.67-*ter*, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTA la Delibera CIPE del 23 marzo 2012 n. 43;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai

sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTA la Delibera CIPE del 21 dicembre 2012 n. 135;

VISTA la Delibera CIPE del 2 agosto 2013 n. 50;

TENUTO conto dell'art. 7, comma 6 del D.L. 43/2013, entrato in vigore il 27 aprile u.s. che dispone che "Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione, l'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere";

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 12/06/2013, convocata con nota DISET prot. 0001697 P-4.24 del 10/06/2013, presso L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere tra i rappresentanti dei comuni fuori cratere per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del D.L. n. 43 del 26 aprile 2013;

VISTA la Delibera CIPE del 1° agosto 2014 n. 23;

VISTA la Delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 22;

VISTA la Delibera CIPE del 23 dicembre 2015 n. 113;

TENUTO CONTO dell'art. 11, comma 13 del D.L. 78/2015, convertito in legge 125/2015 nel quale si dispone che "Al comma 2 dell'articolo 67 -ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.";

CONSIDERATO che l'art. 4 della delibera CIPE 23/2014, l'art. 3 della delibera CIPE 22/2015 e l'art. 3 della delibera CIPE 113/2015 dispongono che i comuni assegnatari di risorse per la concessione di contributi ai privati possono utilizzare le disponibilità di cassa derivanti dai trasferimenti annuali a valere sulle assegnazioni disposte con la delibera stessa e con le precedenti delibere del Comitato nn. 43/2012, 135/2012, 50/2013, 1/2014, 23/2014, per erogazioni corrispondenti a contributi della stessa natura concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento, fermo restando che, nel rispetto dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013, le erogazioni complessive avvengano nel limite delle risorse trasferite per ciascun anno di competenza;

CONSIDERATO che l'art. 3 della delibera CIPE 22/2015 dispone inoltre che al fine di una efficace e puntuale allocazione del complesso delle risorse assegnate ai comuni per esigenze di ricostruzione privata, l'USRC trasferisce ai singoli Comuni le risorse ad essi assegnate utilizzando le proprie disponibilità di cassa derivanti dai trasferimenti a valere sulle assegnazioni complessivamente disposte per la concessione di contributi ai privati con la delibera stessa e con le precedenti delibere nn. 135/2012, 50/2013 e 23/2014;

CONSIDERATO che l'art. 3 della delibera CIPE 22/2015 nonché l'art. 3 della delibera CIPE 58/2017 dispongono che i Comuni assegnatari delle risorse per la concessione di contributi a privati possano utilizzare le disponibilità di cassa per erogazione di contributi della stessa natura, concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento e che la stessa flessibilità di cassa valga anche con riguardo alle risorse gestite dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) nei confronti dei singoli Comuni."

PREMESSO che l'Art. 1 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2017, pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2017, dispone che le risorse assegnate dal CIPE all'ambito territoriale altri comuni del cratere "sono ripartite dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC) tra i singoli comuni, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, a copertura degli importi riconosciuti in esito alle istruttorie concluse positivamente, una volta che risultino integralmente impegnate le risorse precedentemente attribuite";

PREMESSO che l'Art 2 comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2017, pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2017, dispone che le risorse destinate alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 negli "altri comuni del cratere" siano

trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) per il successivo trasferimento alle singole amministrazioni locali, dispone inoltre che L'USRC trasferisca le risorse considerate nel rispetto della ripartizione di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, "previa verifica delle effettive necessità di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, e delle richieste avanzate dai singoli comuni, debitamente documentate";

VISTA la Delibera CIPE del 10 luglio 2017 n. 58;

VISTA la Delibera CIPE del 20 maggio 2019 n. 33;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio.

VISTO il DPCM del 11 febbraio 2022 recante la proroga di incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale sino alla data del 31 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 10 del 30/12/2021 con cui è stato prorogato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica e della Programmazione all'Ing. Francesco Mattucci fino al 31/12/2022;

VISTO il provvedimento prot. n. 11371 del 21.07.2021 con il quale si è conferito alla Dott.ssa Marina Di Braccio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto prorogato sino al 31.12.2022 con provvedimento prot. n. 19044 del 31.12.2021;

VISTO l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, intervenuto - nelle more del regime di prorogatio ex decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 - a disciplinare la proroga del titolare dell'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 194, convertito dalla legge n. 126 del 2020;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere N. 2 del 17-02-2023 con cui sono stati prorogati gli incarichi apicali USRC fino al 31/12/2023;

CONSIDERATO CHE il presente atto rientra nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;

RICHIAMATI

- il Decreto dell'U.S.R.C. del 6 febbraio 2014 n. 1, pubblicato sul BURAT n. 22 del 21 febbraio 2014, recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi privati;
- il Decreto dell'U.S.R.C. del 6 novembre 2015;
- il Decreto congiunto USRA-USRC del 21 ottobre 2022 n. 2 recante la disciplina per le misure straordinarie di contenimento dell'aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altri decreti vigenti in materia di indicizzazione dei costi;
- il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n.77/2009 recante "interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009"; richiamati i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per l'ammissibilità ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento:
 - OPCM 3790/2009; OPCM 3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L.134/2012; DPCM del 06/02/2013; D.L. 78/2015 e smi;

VISTO l'art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, conv. in legge 24 giugno 2013 n. 71 rubricato "Rifinanziamento della ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo";

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 'definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 ed in particolare l'art. 4, comma 10, laddove si prevede che: "*con uno o più provvedimenti del Capo dell'Ufficio speciale, sentito il Comune dell'Aquila, sono definiti i criteri attuativi e le modalità di calcolo dei contributi*";

RICHIAMATE le delibere CIPE n. 22 del 20 febbraio 2015 recante la disciplina regolatoria in materia di erogazione delle risorse da trasferire per la ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

RICHIAMATA, in particolare, la disciplina di cui all'art. 3 della delibera CIPE n. 58 del 10 luglio 2017 la quale ha introdotto il principio di efficacia e puntuale allocazione delle risorse mediante il meccanismo di utilizzo delle disponibilità di cassa per erogazione di contributi della stessa natura, concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento e che la sua stessa flessibilità di cassa valga anche con riguardo alle risorse gestite dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere nei confronti dei singoli Comuni;

RICHIAMATA la CIPE 42/2021 (L.190/2014 annualità 2019);

RICHIAMATI

- le disposizioni attuative di cui alle note USRC prot. n. 3238 del 23 giugno 2015, prot. n. 429 del 9 febbraio 2016 e prot. 5091 del 30 aprile 2020, recanti indicazioni sulle procedure di assegnazione ed erogazione fondi;
- il Decreto n. 1 del 14/02/2023 relativo alle “*Misure straordinarie di accelerazione dei procedimenti amministrativi conseguenti ai processi di ricostruzione privata nei comuni del cratere 2009 – ammissione, assegnazione e trasferimento risorse*”;

PREMESSO CHE

- che il Comune di Molina Aterno ricade nell'ambito dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 06/04/2009, individuati mediante il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza n. 3 del 16/04/2009;
- l'istanza per la concessione di contributo è stata presentata dalla Sig.ra Giancaterino Elena, dell'aggregato edilizio “n. 1 – Palazzo Giardino”, acquisita al protocollo n. 1 del 02/01/2012, del Comune di Molina Aterno, avente ad oggetto l'intervento di riparazione e miglioramento sismico degli immobili facenti parte dell'aggregato edilizio in questione;
- in data 03/08/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento giusto prot. USRC n. 12133 del 03/08/2021 ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/90, a seguito di verifica preliminare dei presupposti richiesti sulla base dell'art. 12 comma 7 del Decreto n.1/USRC del 6 febbraio 2014;

VISTA la relazione istruttoria di ammissione al contributo, della pratica in oggetto, acquisita al prot. interno USRC n. 20665 del 26/10/2023;

PRESO ATTO CHE il quadro economico ammesso a contributo è pari ad un importo complessivo di € 1.822.266,88 (lavori e somme a disposizione) di cui € 1.784.916,27 coperto con fondi statali ed € 37.350,61 a carico del richiedente;

DATO ATTO CHE la concessione del contributo è condizionata:

- Al rilascio del decreto di concessione definitivo da parte del Comune Competente;
- All'acquisizione di eventuali atti/pareri di assenso da parte di organi/enti competenti;
- All'attestazione di avvenuto deposito del Progetto Strutturale o all'acquisizione dell'Autorizzazione Sismica;

TENUTO CONTO

- di quanto riportato all'art. 4 “*ulteriori disposizioni transitorie*” del Decreto USRC n. 1 del 14/02/2023;
- che ai sensi dell'art. 2 del Decreto USRC n. 1 del 14/02/2023 è disposto contestualmente il trasferimento del 40% delle risorse ammesse a contributo;

RITENUTO CHE, pertanto, sussistono le seguenti condizioni:

- l'assegnazione dei fondi per la pratica ammessa a contributo – prot. norm. AQ-MAT-C-13752 Aggregato edilizio “N. 1 – Palazzo Giardino”, Codice CUP H73E23001560008 per un importo complessivo di € 1.822.266,88 (lavori e somme a disposizione) di cui € 1.784.916,27 coperto con fondi statali ed € 37.350,61 a carico del richiedente;
- il trasferimento di € 713.966,51 pari al 40% dell'importo lordo complessivo al fine di garantire congrua disponibilità di cassa al Comune territorialmente competente;

TENUTO CONTO della copertura finanziaria delle spese inerenti alla presente determina a valere sulla deliberazione CIPE 42/2021 annualità 2019 e che il trasferimento delle risorse viene disposto a valere su quelle giacenti sulla Contabilità Speciale di Tesoreria n. 5731 che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO CHE è stato verificato che risultano risorse assegnate fino all'annualità corrente e non ancora trasferite per € 61.262,14 dalle seguenti assegnazioni:

CIPE 50/2013 ANNUALITA 2017

€ 61.262,14

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DETERMINA

Art. 1

(Approvazione)

Si approva la relazione istruttoria di ammissione al contributo, della pratica prot. norm. AQ-MAT-C-13752 Aggregato edilizio "N. 1 – Palazzo Giardino", Codice CUP H73E23001560008, acquisita al prot. interno USRC n. 20665 del 26/10/2023 e si ammette a contributo per un importo complessivo di € 1.822.266,88 (lavori e somme a disposizione) di cui € 1.784.916,27 coperto con fondi statali ed € 37.350,61 a carico del richiedente;

Art. 2

(Oneri Assegnazione Fondi)

Si dispone l'assegnazione della pratica prot. norm. AQ-MAT-C-13752 per un importo complessivo pari a € 1.784.916,27 a valere per € 1.784.916,27 sulla CIPE 42/2021 annualità 2019;

Art. 3

(Erogazione)

Si dispone di trasferire al comune di Molina Aterno in conformità con le previsioni di cui all'art. 3 della delibera CIPE 42/2021, l'importo di € 713.966,51 pari al 40% dell'importo lordo complessivo, a valere sulle seguenti assegnazioni non ancora trasferite:

CIPE 50/2013 ANNUALITA 2017

€ 61.262,14 (su totale da trasferire di € 61.262,14)

CIPE 42/2021 ANNUALITA 2019

€ 652.704,37 (su totale da trasferire di € 1.784.916,27)

L'efficacia del trasferimento è subordinata alla ratifica del presente provvedimento da parte del Titolare dell'USRC.

Art. 4

(Oneri Erogazione Fondi)

Agli oneri di cui all'articolo 3 della presente determinazione si provvede, in conformità con le previsioni di cui all'art. art. 3 della delibera CIPE 22/2015 a valere sulla disponibilità delle risorse giacenti sulla contabilità Speciale n.5731 per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni Fuori Cratere;

Art. 5

(Condizioni)

La concessione del contributo è condizionata:

1. Al rilascio del decreto di concessione definitivo da parte del Comune Competente;
2. All'acquisizione di eventuali atti/pareri di assenso da parte di organi/enti competenti;
3. All'attestazione di avvenuto deposito del Progetto Strutturale o all'acquisizione dell'Autorizzazione Sismica;
4. Alla trasmissione a questo Ufficio da parte del Committente entro la concessione del contributo, in

ottemperanza a quanto stabilito a seguito dei rilievi della Corte dei Conti / Sez. Controlli-Abruzzo n.182/2018, 7/2019 e 8/2019, con le condizioni previste, a pena di nullità, dal co. 1 dell'art. 11 del D.L. 78/2015 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125., mediante la procedura di acquisizione on-line denominata "contratti 2.0", predisposta in applicazione del co. 1 dell'art. 11 del D.L. 78/2015 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125, approvata con determina del Titolare USRC n. 657 del 30/10/2018, a cui è possibile accedere tramite il tasto denominato "Acquisizione Contratti" sulla home page del sito web USRC;

5. Alle ulteriori prescrizioni richiamate nella relazione istruttoria di ammissione al contributo allegata alla presente determinazione;

Art. 6 **(Altre disposizioni)**

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e la trasmissione della stessa, unitamente alla relazione istruttoria di ammissione a contributo, al richiedente, al comune territorialmente competente, al tecnico incaricato della progettazione e alla ditta appaltatrice ove individuata.

L'atto di trasferimento viene separatamente adottato – a ratifica – dal Titolare dell'Ufficio, in quanto intestatario della Contabilità Speciale n. 5731.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e
della Programmazione
Ing. Francesco Mattucci

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.